

nominale di Euro 1, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai sensi dell'Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell'Art. 134 secondo comma del D. Lgs. nr. 58/1998, a dipendenti della Società e delle altre società del Gruppo, al fine dell'attuazione di un piano di "stock option" rivolto a dipendenti della Società e sue controllate individuati in considerazione della rilevanza strategica del ruolo da essi ricoperto nell'ambito di RCS MediaGroup S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate (il "Gruppo") e nei termini, modalità e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso, precisandosi che la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni a cui le opzioni avrebbero dato diritto sarebbe stato determinato nella misura pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in ciascun giorno di effettiva quotazione nel periodo decorrente dalla data di assegnazione delle opzioni a ciascun relativo beneficiario allo stesso giorno del mese precedente, e quindi con imputazione a sovrapprezzo dell'eventuale differenza rispetto al valore nominale, tenendo conto dell'applicabile regime di imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e precisandosi altresì che tale prezzo di emissione non avrebbe potuto essere inferiore al valore nominale delle azioni già emesse; e con il potere di procedere anche ad apportare al regolamento del Piano, ed ai prezzi di sottoscrizione già fissati nella misura sopra indicata, ogni modifica, adeguamento o integrazione ritenuti necessari o opportuni per mantenerne per quanto più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici già previsti.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito e tenuto conto di quanto deliberato dall'Assemblea, ha quindi provveduto ad adottare il 13 novembre 2005 un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2005-2013" di seguito anche il "Piano"), in relazione al quale, a seguito della successiva entrata in vigore dell'Art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 è stato quindi pubblicato il 16 settembre 2007, in conformità a quanto prescritto dalle relative disposizioni della Consob, un Documento informativo, redatto in base alla situazione esistente alla data di pubblicazione, e sono state quindi fornite informazioni di aggiornamento in particolare nell'ambito della Relazioni Finanziarie annuali, nelle Relazioni sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e, da ultimo, nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata in funzione dell'Assemblea degli azionisti svoltasi il 2 maggio 2012, documenti tutti resi pubblici ai sensi delle applicabili disposizioni).

In relazione alle opzioni ancora potenzialmente esercitabili, tutte assegnate nel corso del 2006, il prezzo di sottoscrizione, alla stregua dei criteri di cui sopra, veniva stabilito, a seconda della data di assegnazione, in euro 3,990 per le opzioni assegnate il 14 luglio 2006 e in euro 3,616 per le opzioni assegnate il 13 novembre 2006 e i termini temporali per l'esercizio delle opzioni alle condizioni del piano venivano previsti (in via ordinaria) nelle "finestre" che comprendono i giorni lavorativi compresi dal 15 gennaio al 31 gennaio, dal 1 giugno al 15 giugno, dal 15 settembre al 30 settembre e dal 15 novembre al 30 novembre di ciascun anno.. La delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano deliberata con la citata Assemblea straordinaria del 29 aprile 2005, con l'assemblea straordinaria della società in data 28 aprile 2011, come da mio verbale in pari data n. 8133 – 4291 di repertorio, registrato a Milano il 25 maggio 2011 n.11265 veniva rinnovata sino a tutto il 30 giugno 2013 sempre e ad esclusivo servizio del "Piano di Stock Option 2005-2013". L'art 5, comma 2 dello statuto vigente prevede infatti che: "L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile

2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, sino a tutto il 30 giugno 2013, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 10.731.334, mediante emissione di massime n. 10.731.334 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, a servizio delle opzioni di compendio del "Piano di Stock Option 2005-2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione e secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevederanno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini."

Anche in relazione ai recenti andamenti di borsa e, in particolare, in prossimità del suddetto periodo di esercizio di sottoscrizione delle opzioni che va dal 15 al 30 settembre p.v., pare opportuno, in via cautelativa, al fine di disporre della provvista di azioni necessarie per far fronte ad eventuali richieste di esercizio delle opzioni assegnate, dar corso alla delega. Pertanto tenuto conto delle opzioni attualmente potenzialmente esercitabili in virtù del suddetto Piano, pare opportuno procedere, in parziale esercizio della delega ricevuta, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.304.295, mediante emissione di massime nr. 7.304.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai sensi dell'Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell'Art. 134 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, a dipendenti della RCS MediaGroup S.p.A. e di società da essa controllate titolari delle opzioni di compendio del Piano, di cui massime 172.752 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,990 e massime 7.131.543 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,616, con conseguente modifica dell'articolo 5, terzo comma, dello statuto sociale, di cui da lettura.

Il Presidente sottolinea come l'operazione di emissione sia dovuta per onorare le opzioni a suo tempo concesse e quindi come, in base alle verifiche legali effettuate, non interferisce né trovi ostacolo nell'assemblea convocata ex art. 2446 del Codice Civile per il 16 ottobre 2012 (e per il 23 ottobre 2012 in eventuale seconda convocazione). Naturalmente, proprio in quanto atto dovuto in base al pregresso piano di stock option, l'esercizio della delega non implica alcuna valutazione o previsione da parte del Consiglio sugli andamenti di borsa del titolo.

Al termine dell'esposizione del Presidente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che a nome del Collegio esprime parere favorevole alla proposta delibera, e attesta che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti

delibera

- 1) in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2011 ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile, e ad esclusivo servizio del "Piano di Stock Option 2005-2013", di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per un

importo massimo di nominali Euro 7.304.295, mediante emissione di massime nr. 7.304.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, di cui massime 172.752 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,990 e massime 7.131.543 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,616, riservate in sottoscrizione ai sensi dell'Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell'Art. 134 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, a dipendenti della RCS MediaGroup S.p.A. e di società da essa controllate, ai sensi di legge che esercitassero le opzioni di compendio del suddetto "Piano di Stock Option 2005 – 2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che qualora l'aumento di capitale deliberato non venga interamente sottoscritto, comunque in virtù dei suddetti termini, condizioni e modalità, in particolare in relazione all'efficacia delle singole sottoscrizioni, entro il termine del 30 giugno 2013, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tale termine;

- 2) di modificare conseguentemente l'articolo 5, dello statuto sociale introducendo, dopo il secondo comma, il seguente nuovo testo:

“CAPITALE, RECESSO
Articolo 5 (capitale, azioni)

omissis

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 settembre 2012, in parziale esecuzione della delega attribuitagli dagli azionisti della società in data 28 aprile 2011 ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile, e ad esclusivo servizio del "Piano di Stock Option 2005-2013", ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.304.295, mediante emissione di massime nr. 7.304.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, di cui massime 172.752 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,990 e massime 7.131.543 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,616, riservate in sottoscrizione ai sensi dell'Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell'Art. 134 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, a dipendenti della RCS MediaGroup S.p.A. e di società da essa controllate, ai sensi di legge, che esercitassero le opzioni di compendio del "Piano di Stock Option 2005 – 2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che qualora l'aumento di capitale deliberato non venga interamente sottoscritto, comunque in virtù dei suddetti termini, condizioni e modalità, in particolare in relazione all'efficacia delle singole sottoscrizioni, entro il termine del 30 giugno 2013, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tale termine.

Omissis”.

Il Consiglio, infine:

dà atto, anche ai fini del deposito, che, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello statuto sociale viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto “A”;

delega il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ad apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Essendosi esaurita la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio passa a trattare gli altri argomenti dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 17.30 diciassette e trenta.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, alle ore 17.30 diciassette e trenta.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per quattro intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Angelo Provasoli

Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 9585/4879 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: “**Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A.**” o, in forma abbreviata, “**RCS MediaGroup S.p.A.**” o “**RCS S.p.A.**”.

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all'estero:

a) l'attività industriale, tipografica, grafica ed editoriale di produzione ed il relativo commercio, di giornali anche quotidiani, periodici, libri, prodotti, servizi editoriali e attinenti all'informazione in genere, di ogni tipo e forma, con qualsiasi mezzo e tecnologia e tramite qualunque piattaforma, realizzati su qualsiasi supporto, cartaceo e non; le attività di raccolta, gestione, diffusione e distribuzione di dati nonché le attività di commercializzazione di beni e di servizi attraverso mezzi e piattaforme di comunicazione di ogni tipo;

b) l'attività di produzione radiofonica e/o televisiva e in genere lo sfruttamento attraverso mezzi audio e/o visivi, virtuali, multimediali, dei diritti su opere dell'ingegno ed ogni attività attinente l'informazione, l'intrattenimento, la cultura e la formazione;

c) l'attività pubblicitaria in genere, anche in forma di permuta, su ogni mezzo di informazione e comunicazione, con ogni tecnologia, ed ogni attività connessa, quale organizzazione di eventi, manifestazioni, campagne di sponsorizzazione e promozione, gestione di budget pubblicitari, nonché in genere l'attività di promozione, in qualunque forma e con qualunque mezzo, di attività commerciali;

d) l'attività di assunzione di partecipazioni in altre società ed enti, ai fini di investimento e/o assumendone la gestione e il coordinamento, nonché il loro finanziamento e la prestazione in loro favore di garanzie di qualunque genere.

Può altresì compiere ogni operazione, anche immobiliare, necessaria, strumentale o opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione del proprio patrimonio, compresa l'assunzione di finanziamenti, il rilascio di garanzie, la stipulazione di leasing.

Il tutto nel rispetto di ogni limite, condizione e riserva di legge ed essendo in particolare quindi esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Milano. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2061.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.

L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2011 ha attribuito al Consiglio di

Amministrazione, sino a tutto il 30 giugno 2013, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 10.731.334, mediante emissione di massime n. 10.731.334 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, a servizio delle opzioni di compendio del "Piano di Stock Option 2005-2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione e secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevederanno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 settembre 2012, in parziale esecuzione della delega attribuitagli dagli azionisti della società in data 28 aprile 2011 ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile, e ad esclusivo servizio del "Piano di Stock Option 2005-2013", ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.304.295, mediante emissione di massime nr. 7.304.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, di cui massime 172.752 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,990 e massime 7.131.543 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,616, riservate in sottoscrizione ai sensi dell'Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell'Art. 134 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, a dipendenti della RCS MediaGroup S.p.A. e di società da essa controllate, ai sensi di legge, che esercitassero le opzioni di compendio del "Piano di Stock Option 2005 - 2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che qualora l'aumento di capitale deliberato non venga interamente sottoscritto, comunque in virtù dei suddetti termini, condizioni e modalità, in particolare in relazione all'efficacia delle singole sottoscrizioni, entro il termine del 30 giugno 2013, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tale termine.

L'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per

un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 6 (azioni di risparmio)

Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.

I portatori delle azioni di risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.

Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.

Articolo 7 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statuari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". Per le assemblee straordinarie può essere anche prevista la terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda l'opportunità, può stabilire che l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione, applicandosi quindi le maggioranze stabilite dalla legge con riferimento a tale caso.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito

internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 9 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 10 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea escludendo dal computo gli astenuti. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 21.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 11 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ventuno membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano,

sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior

numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 12 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da

assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 13 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata o telefax da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 15 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 16 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 17 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento della statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 18 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 19 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio

di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell' articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale

data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio

tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla

disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 (società di revisione)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

BILANCI ED UTILI

Articolo 23 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni.

Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27 (disposizioni in merito al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale)

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 21 volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale trovano applicazione per i primi tre rinnovi integrali dell'organo rispettivamente interessato successivi al 12 agosto 2012.

In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 11 e 21 in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiore a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

F.to: Angelo Provasoli

Monica De Paoli